

CENNI SULLA TEMATICA DELLA COMPETENZA FUNZIONALE NEL PROCESSO DEL LAVORO ITALIANO*

FUNCTIONAL COMPETENCE IN THE ITALIAN LABOUR TRIAL

Giorgio Treglia**

ABSTRACT

L'autore tratta dei principi generali della giurisdizione in Italia, partendo dall'analisi dei contenuti della Costituzione. Si concentra poi sul tema della competenza funzionale del giudice del lavoro e su quella territoriale come regolata dal codice di rito. Pure vengono trattate le posizioni della dottrina sulle principali questioni trattate

Parole chiave: Costituzione. Giurisdizione. Cognizione. Funzione del giudice. Competenza per materia e funzionale. Competenza per territorio. Processo del lavoro. Rito speciale.

SOMMARIO

1 PREMESSA

2 LA COGNIZIONE E LA GIURISDIZIONE

3 LA COMPETENZA PER MATERIA E PER VALORE IN GENERALE

4 LA COMPETENZA PER TERRITORIO

5 IL PROCESSO DEL LAVORO ED I SUOI CARATTERI DISTINTIVI

6 LE CONTROVERSIE DI LAVORO

7 LA COMPETENZA PER MATERIA DEL GIUDICE DEL LAVORO

8 LA COMPETENZA PER TERRITORIO NEL PROCESSO DEL LAVORO

9 UNA NOTA CONCLUSIVA

1 PREMESSA

Uno dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano è contenuto nell'art. 24 della Costituzione della Repubblica Italiana.

* Artigo enviado em 20/7/2017 e aceito em 12/9/2017.

** Doutor em Direito pela Universidade de Milão; Docente em Direito Processual Civil no Curso de Pós-Graduação e Especialização em Advocacia Trabalhista da Faculdade de Direito da Universidade de Milão; Docente em Direito do Trabalho e Direito Processual Civil no Curso de Especialização em Advocacia Trabalhista da Associação Italiana dos Advogados Trabalhistas; Membro da Associação Italiana dos Advogados Trabalhistas; Advogado.

La norma, al suo primo comma recita: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.”¹ Tuttavia, per l’ottemperanza della tutela dei diritti è necessario far uso dell’attività giurisdizionale.

Dunque, e corrispettivamente, all’interno del Codice Civile, si rinviene altra norma a tutela di quei diritti di natura sostanziale, genericamente appena indicati; è una norma che ha il compito di assicurare la tutelabilità dei medesimi.

Ci riferiamo all’art. 2907 c.c. la cui rubrica è appunto “Attività giurisdizionale.” La norma recita poi: “Alla tutela giurisdizionale provvede l’autorità giudiziaria su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del PM o d’ufficio.”

Dunque siamo di fronte ad un’attività di tutela che intanto è giurisdizionale in quanto ha per oggetto i diritti.

Tutela dei diritti, nella ampia accezione qui utilizzata, significa protezione, nel senso di reazione ad un pericolo o ad un attacco.²

Possiamo, a questo punto, precisare che l’attività giurisdizionale è *strumentale*, rispetto ai diritti che vuol tutelare, in quanto costituisce, appunto, lo strumento per la loro attuazione, laddove non vi sia spontanea esecuzione degli stessi.

Sotto altro profilo, la tutela giurisdizionale ha una sua caratteristica propria che è quella *sostitutiva*: gli organi giurisdizionali si sostituiscono a coloro che avrebbero dovuto tenere il comportamento previsto dalle norme sostanziali.

Dunque l’attività giurisdizionale è attuazione di diritti sostanziali.

2 LA COGNIZIONE E LA GIURISDIZIONE

Si tratta ora di esaminare la struttura dell’attività giurisdizionale ed esaminare i tipi di attività che la stessa contiene, avendo riguardo al fatto che la più importante di queste è la cognizione.

La funzione propria della cognizione è quella di determinare con certezza l’esistenza o la non esistenza di un diritto. L’ordinamento, in sostanza, vuol giungere ad un principio di incontestabilità; in altre parole si vuole che, una volta che vi sia stata una pronuncia di un giudice intorno ad una determinata questione portata alla sua cognizione, questa diventi definitiva ed immutabile.

¹ Moltissima la dottrina sul fondamento costituzionale della tutela giurisdizionale. Cfr., *ex multis*, N. Tocker, *Processo civile e costituzionale*, Milano 1974; A. Carratta, *Struttura e funzione nei procedimenti giurisdizionali sommari*, in *La tutela sommaria in Europa*, Napoli, 2012, I. Andolina - G. Vignera, *Il modello costituzionale del processo civile italiano*, Torino, 1990; S. La China, *Diritto Processuale Civile*, Milano 1991, p. 125; L.P. Comoglio, *I modelli di garanzia costituzionale del processo*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.* 1991, 673.

In particolare cfr. C. Mandrioli - A. Carratta, *Diritto Processuale Civile*, XXIV Ed., Vol. I, Torino 2015, e gli ampi riferimenti di dottrina ivi citati.

² Cfr. C. Mandrioli - A. Carratta, *op. cit.*, p. 5.

Questo principio va sotto il nome di *cosa giudicata*.

La cosa giudicata può definirsi come quella situazione per la quale nessun giudice può pronunciarsi su quel diritto sul quale è intervenuta una pronuncia che non sia più suscettibile di essere esaminata.

La disciplina di questa situazione giuridica inerisce tematiche di diritto sostanziale, come già si è detto. Ecco che, dunque, il legislatore ha dettato l'art. 2909 nel codice civile che recita: "Cosa giudicata. L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato *fa stato* a ogni effetto fra le parti, i loro eredi o aventi causa."

Fare *stato* significa rendere il diritto sostanziale conforme a quello che è il risultato dell'accertamento incontrovertibile.³

L'esame approfondito della cognizione meriterebbe un tempo di riflessione assai vasto e potrebbe condurre al di fuori del tema sulla competenza.

Infatti, il nostro compito è quello di por mente al sistema con il quale vengono decise le controversie, sulla base di quanto statuito dall'art. 102, I comma della Costituzione italiana, secondo cui, appunto, "La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario."

Un criterio generale è quello enunciato dall'art. 5 del c.p.c., in base a cui la giurisdizione e la competenza si esercitano con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, restando senza conseguenze gli eventuali mutamenti successivi: è questa la *perpetuatio iurisdictionis*.

Ciò detto va specificato che il codice di rito compie una prima ricognizione globale dicendo che i giudici ordinari esercitano la giurisdizione.⁴

Dunque si tratta di vedere a quale organo spetta il potere giurisdizionale dello Stato nel suo aspetto concreto; in altre parole si tratta di vedere se esistano, o meno, dei limiti alla giurisdizione del giudice italiano.

Il primo limite era quello vigente anteriormente alla L. 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato⁵, che è

³ Cfr. E. Allorio, *Nuove riflessioni critiche in tema di giurisdizione e di giudicato*, in *Sulla dottrina della giurisdizione e del giudicato*, Milano, 1957, p. 57 ss.

⁴ Proprio l'art. 1 del Codice di procedura civile recita: "Giurisdizione dei giudici ordinari - La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice".

⁵ In generale sull'argomento, cfr. G. Morelli, *Diritto processuale civile internazionale*, Padova, 1954; M. Giuliano, *La giurisdizione civile italiana e lo straniero*, Milano, 1970. Invece, per quel che riguarda la nuova disciplina, ovvero quella vigente dopo l'entrata in vigore della legge indicata nel testo, cfr. S. La China, *Soggezione ed estraneità alla giurisdizione italiana*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1997, 27; R. Martino, *La giurisdizione italiana nelle controversie civili transnazionali*, Padova, 2000; M.A. Lupoi, *Conflitti transnazionali di giurisdizioni*, Milano 2002.

stato superato dalla detta legge. Ora, fermo restando che lo straniero può sempre essere attore davanti al giudice italiano e qui convenire il cittadino italiano, viene in rilievo che il convenuto non è necessario che sia cittadino italiano, bastando la residenza o il domicilio italiani. Dunque la qualità di cittadino o di straniero non è più rilevante ai fini della sussistenza della giurisdizione italiana; pure è stata eliminata ogni differenza fra cittadino appartenente o meno all'Unione Europea.

In conclusione, in base all'art. 3 della L. 218/1995 "La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge."⁶

Tuttavia, non deve dimenticarsi, nell'ambito di questo generale e delineato principio che la giurisdizione civile si raggiunge, sotto profilo di una sua definizione, nel senso che esiste ogni funzione giurisdizionale che non sia penale o amministrativa.

In particolare si dice che è penale la giurisdizione preordinata alla repressione dei reati, ovvero all'applicazione di misure afflittive, descritte specificamente nel codice penale. È amministrativa la giurisdizione preordinata alla tutela di interessi legittimi nei confronti della pubblica amministrazione e che si realizza con l'invalidazione di atti amministrativi o con decisioni che vincolano la stessa amministrazione a determinati comportamenti.⁷

In questo sistema va individuata l'ampiezza o misura della sfera di potestà giurisdizionale attribuite ai singoli giudici in base ad una serie di previsioni normative contenute nel codice di procedura civile, le quali hanno tutte riferimento al momento che precede l'instaurazione del processo, ovvero quando l'attore, al quale spetta di proporre la domanda davanti al giudice competente, è chiamato ad individuare quale giudice, tra tutti quelli della Repubblica sarà quello che dovrà decidere quel tipo di controversia.

Del resto è noto che, l'art. 99 c.p.c. regola proprio il principio della domanda; ed infatti la norma recita: "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice *competente*."

Dunque l'ordinamento conosce e prevede fattispecie idonee ad incidere, con modalità anche diverse, sulla competenza del giudice attribuendola o negandola in base a regole di carattere generale ed astratto.

⁶ A questo principio segue un esplicito richiamo ai criteri stabiliti dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, alla quale si è sovrapposto il Regolamento CE 44/2001, poi sostituito dal Reg. UE n. 1215 del 12 dicembre 2012.

⁷ Per un'analisi specifica della teoria in illustrata nel testo, cfr., fra gli altri, L. Montesano - G. Arieta, *Trattato di diritto processuale civile*, tomo I, Padova, 2001, p. 12.

3 LA COMPETENZA PER MATERIA E PER VALORE IN GENERALE

Il problema della competenza è successivo alla risoluzione della questione sulla giurisdizione, ma si compenetra con essa. In altre parole, prima si valuterà se il giudice civile o amministrativo (od anche penale) ha giurisdizione, ovvero ha il potere di decidere e poi si vedrà quale sarà quello competente.

Per individuare quale sia il giudice competente a conoscere una determinata controversia, il codice di rito prevede una serie di criteri.

L'analisi del sistema appare necessaria per poter poi trattare il tema più specifico della competenza relativo alle controversie di lavoro.

Innanzitutto va dato atto che sussistono varie specie di competenza: 1) in relazione al valore della controversia, 2) in riferimento alla materia, vale a dire avuto riguardo alla natura della controversia oppure al tipo di diritto in contestazione. Immediatamente dopo dovrà farsi riferimento al criterio della 3) competenza per territorio, ovvero alla ubicazione dell'ufficio giudiziario dove si trova il giudice destinato a conoscere la causa.

Innanzitutto, il criterio del valore consiste nel riferimento ad un determinato valore economico dell'oggetto della controversia. La determinazione del valore è fatta con riguardo alla domanda giudiziale, vale a dire al valore che l'attore ha indicato nell'atto introduttivo del giudizio, ovvero nell'atto di citazione. Ovviamente, per il caso che non vi sia un valore specifico di controversia espresso in termini monetari, sarà necessario applicare altri criteri.

Il criterio della materia, invece, consiste nel riferimento al tipo di diritto di cui si discetta. Ad esempio: un diritto reale, uno obbligatorio, una questione di immissione di fumo e rumore, una causa in tema di diritto del lavoro.

Possiamo quindi concludere, con la più autorevole dottrina⁸, che il criterio del valore è generale nel senso che opera quando non esistono regole che stabiliscano diversamente in relazione alla materia; quando ciò avvenga il criterio della materia prevale su quello del valore.

A conferma di quanto appena espresso sta una norma fondamentale del nostro codice di rito, ovvero l'articolo 7 che è la norma con cui si comincia a determinare la competenza del giudice di pace.

Recita espressamente questo articolo. "Competenza del giudice di pace - Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di

⁸ Cfr, testualmente, C. Mandrioli - A. Carratta, *Diritto processuale cit.*, vol I, p. 282.

natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro. È competente qualunque ne sia il valore: 1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; 2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case; 3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissione di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità; 3 bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.”

Da ricordare che, poco dopo, l'art. 9 del codice di procedura civile prevede la competenza del tribunale in modo residuale; infatti la norma recita specificamente: “Competenza del tribunale - Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice. Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.”

Come già abbiamo notato al paragrafo precedente, è l'attore che, attraverso la sua domanda giudiziale, indica quale sia il giudice competente secondo i criteri di valore e di materia che abbiamo appena visto.

Il riferimento alla domanda giudiziale ed ai suoi elementi costitutivi è d'obbligo: la teoria generale distingue tra *petitum* e *causa petendi*.

Il *petitum* è il bene della vita richiesto, che si divide in due aspetti: 1) il *petitum* immediato che è la domanda, rivolta al giudice, mediante la quale si richiede al medesimo un provvedimento quale, ad esempio, la condanna, l'accertamento, il sequestro. Vi è poi il 2) *petitum* mediato che è costituito dalla domanda che si rivolge alla controparte; ad esempio un bene della vita, una cosa, il pagamento di una somma di denaro, la richiesta di subire una modificazione giuridica, ecc.⁹

La *causa petendi*, invece, è la ragione del domandare, la ragione obiettiva su cui la domanda si fonda; in sostanza è il diritto sostanziale affermato, in forza del quale viene chiesto il *petitum*.

È poi ovvio che il medesimo bene della vita può essere chiesto in forza di diritti fra loro diversi: l'azione con cui si chiede la consegna di un determinato bene in quanto si afferma essere stato concesso in comodato è diversa dall'azione con cui si chiede la consegna della stessa cosa in virtù di un diritto di proprietà.

⁹ La distinzione di cui al testo risale a G. Chiovenda, *Istituzioni di diritto processuale civile*, vol. I, Roma 1935, p. 326 e poi è stata condivisa dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Esistono, poi, criteri integrativi ai sistemi testé cennati: e così l'art. 12 precisa che il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base alla parte del rapporto che è in contestazione; l'art. 13 indica il criterio di determinazione delle cause relative a prestazioni alimentari; e così via.

4 LA COMPETENZA PER TERRITORIO

Di notevole importanza è il coordinamento dei criteri appena visti, con quelli relativi alla competenza per territorio. Il legislatore italiano ha innanzitutto indicato un foro (luogo) generale delle persone fisiche. Recita l'art. 18 c.p.c.: "Foro generale delle persone fisiche - Salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora. Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nello Stato o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore." Se, invece, convenuta è una persona giuridica o una associazione non riconosciuta, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede, oppure ove abbia uno stabilimento od un rappresentante autorizzato a stare in giudizio.¹⁰

Tuttavia non sono solo queste le regole dettate dal legislatore; infatti, è previsto che, per le cause relative a diritti di obbligazione, è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio (art. 20 c.p.c.). Dopodiché l'elenco dei giudici competenti per territorio è vasto, posto che il codice di rito individua un giudice territorialmente competente (foro) per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie (art. 21), per cause ereditarie (art. 22), per quelle fra soci e condomini (art. 23), per le cause di esecuzione forzata (art. 26) e per varie altre ipotesi ancora.

Non manca l'ipotesi in cui la competenza territoriale possa essere derogata. E così l'art. 28 c.p.c. prevede che la competenza territoriale possa essere derogata per accordo delle parti, salvo che la legge espressamente vieti questo tipo di accordo, come avviene per i procedimenti cautelari, per quelli di esecuzione forzata e di opposizione alla stessa, per quelli in camera di consiglio, per le cause in cui è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero ed in ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia prevista dalla legge espressamente.¹¹

¹⁰ Così recita l'art. 19 del codice di procedura civile.

¹¹ Per esempio si ricorda l'art. 413 c.p.c., che regola la competenza per le cause di lavoro e previdenza sociale che verrà trattata a suo tempo.

In sostanza il codice di rito, con questa elencazione di materie che non possono essere derogate per accordo delle parti, introduce una particolare figura di competenza: quella della competenza territoriale inderogabile che la dottrina chiama anche *competenza funzionale*.¹² Discende da quanto sopra che, nelle ipotesi di competenza funzionale, ogni accordo derogatorio delle parti sarebbe privo di efficacia; del resto è proprio l'art. 6 del c.p.c. che, chiarisce come la competenza non possa essere derogata dalle parti, salvo che, appunto, nei casi previsti dalla legge.

5 IL PROCESSO DEL LAVORO ED I SUOI CARATTERI DISTINTIVI

Proprio partendo dalla tematica della competenza funzionale inderogabile, approdiamo al sistema previsto per le controversie di lavoro.

E' da ricordare che, con legge 11 agosto 1973, n. 533, è stato introdotto nell'ordinamento italiano uno speciale rito del lavoro.

La predetta riforma ha introdotto nel corpo del codice di rito uno schema processuale autonomo, rispetto al rito ordinario; possiamo chiamarlo processo ordinario in materia di lavoro.¹³

In sostanza, rappresenta lo strumento generale per ottenere tutela nelle controversie di lavoro. Si può aggiungere che il processo del lavoro ha natura contenziosa, è dominato dal principio della domanda e dal principio del contraddittorio, impone alle parti doveri specifici di collaborazione; resta, come nel processo ordinario, il principio dell'onere della prova e del libero convincimento del giudice, il quale giudica secondo diritto.¹⁴

Siamo di fronte ad un processo che si distacca, invero, da quello ordinario e che contiene principi effettivi di oralità, immediatezza e concentrazione di chiovendiana memoria. È un processo rapido, scandito da preclusioni severe, dove esiste un solo atto introduttivo (il ricorso) ed uno difensivo (la memoria difensiva), dove le parti sono chiamate a "vivere il processo" nella sua totalità. L'esperienza pratica porta a ritenere, almeno questa è la nostra opinione, che quello del lavoro sia il modello processuale che dovrebbe ispirare tutto il sistema del contenzioso civile.¹⁵ Invero il rigore

¹² Sulla tematica, cfr. C. Mandrioli - A. Carratta, *Diritto processuale cit.*, vol. I, pag. 302, spec. nota 88.

¹³ Così espressamente G. Tarzia - L. Dittrich, *Manuale del processo del lavoro*, VI Ed., Milano, Giuffrè, 2015, p. 84.

¹⁴ E' residuale l'ipotesi di una pronuncia secondo equità che, tuttavia, è prevista dall'art. 432 c.p.c.. per il quale: "Quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa". Sul tema, v. G. Tarzia - L. Dittrich, *op. cit.*, p. 290.

¹⁵ Davvero moltissima la dottrina che si è occupata del processo del lavoro, tanto che sarebbe impossibile, in questa sede, citarla nella sua integralità. Si ricorda, fra le principali e più recenti opere, Borghesi - De Angelis, *Il processo del lavoro e della previdenza*, in *Diritto del lavoro*,

necessario per la redazione degli atti introduttivi del giudizio, dominati dal regime rigido di preclusioni tipico di questo processo, porta all'esame del giudice una controversia già completa, dove le parti hanno già espone non solo le loro domande, ma soprattutto le reciproche eccezioni.

L'augurio è che il vento riformatore, che pervade il legislatore italiano di questi ultimi tempi, non vada ad intaccare un rito che, anche dopo oltre quarant'anni dalla sua introduzione, s'appalesa ancora sicuro strumento di effettività e tutela del diritto sostanziale del lavoro.

6 LE CONTROVERSIE DI LAVORO

Innanzitutto bisogna chiarire quali sono i rapporti che possono dare luogo a controversie di lavoro, in modo da capire la scelta che ha fatto il legislatore italiano; poi si potrà meglio comprendere la competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro.

Ebbene le controversie sono tutte raggruppate nell'art. 409 c.p.c. che così recita:

Controversie individuali di lavoro - Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

- 1) Rapporti di lavoro subordinato privato anche se non inerenti all'esercizio di un'impresa;
- 2) Rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
- 3) Rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato;
- 4) Rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;
- 5) Rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.

diretto da Carinci, Torino, Utet, 2013; Comoglio - Consolo - Sassani - Vaccarella, *Commentario del codice di procedura civile*, vol. V, Torino, Utet, 2013; Luiso, *Diritto processuale civile*, 7^a ed., IV, Milano, Giuffrè 2013; Montesano - Vaccarella, *Manuale di diritto processuale del lavoro*, 3^a ed., Napoli, Jovene, 1996; Proto Pisani, *Lezioni di diritto processuale civile*, 6a ed., Napoli, Jovene, 2014; Santoro - Passarelli, *Diritto del lavoro e della previdenza sociale: privato e pubblico*, Torino, Utet, 2014; Tesoriere, *Diritto processuale del lavoro*, 6a ed., Padova, Cedam, 2012; Verde, *Diritto processuale civile*, 4a ed., II, Bologna, Zanichelli, 2015; Vullo, *Il nuovo processo del lavoro*, Bologna, Zanichelli, 2015.

Si può così capire, dalla elencazione del codice, che il legislatore ha innanzitutto (art. 409, n.1) rimesso alla competenza del giudice del lavoro *tutte le controversie di lavoro subordinato* di qualunque genere e specie, anche se non disciplinate dai contratti collettivi, oppure non nascenti da un contratto valido e pure se estranee all'esercizio di un'impresa. Dunque possono farsi valere, davanti al giudice del lavoro, tutti i fondamentali diritti del lavoratore, il diritto alla retribuzione, al risarcimento del danno, alla adibizione a mansioni di appartenenza, a non subire trasferimenti ingiustificati, a non subire discriminazioni sindacali. Pure è qui tutelato il diritto alla libertà, alla dignità, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento inefficace, nullo, illegittimo.¹⁶

Dopodiché sono affidate alle cure del giudice del lavoro anche tutte le controversie di tipo agrario¹⁷, ferma restando la competenza delle sezioni specializzate agrarie, istituite presso i tribunali e le corti d'appello e composte da magistrati ordinari e da esperti (art. 409, n. 2).

Di notevole importanza sono tutti quei rapporti di lavoro c.d. parasubordinato, elencati all'art. 409, n. 3: trattasi dei rapporti di agenzia, rappresentanza commerciale e altri rapporti che, pur *non* essendo di natura subordinata, sono ad essa assimilabili, in quanto dominati da continuità e da stabilità di collaborazione, oltre che da coordinazione con l'impresa committente. Il carattere prevalente, in questi tipi di rapporti, è quello della personalità dell'opera da parte del prestatore della stessa.¹⁸ Molte le figure che possono indicarsi a titolo di esempio: consulente legale societario tributario, medico di fabbrica, ingegnere e architetto, consulente per progettazioni, direttore artistico, giornalista, socio d'opera, liquidatore di società, ecc.

Pure deve darsi atto che la dicotomia fra rapporto di lavoro subordinato e parasubordinato dà adito, ancora oggi, ad una serie importante di controversie. Non è qui la sede per poter individuare i caratteri distintivi dell'uno o dell'altro rapporto. Sicuramente, da un punto di vista sostanziale la dicotomia fra i due istituti trova radici nel diritto sostanziale e, in particolare, nell'art. 2094 c.c. che definisce il prestatore di lavoro subordinato e nell'art. 2222 c.c. che, invece, chiarisce i tratti distintivi del contratto d'opera.

¹⁶ Per una disamina approfondita delle tematiche relative al più ampio concetto di rapporto di lavoro subordinato anche se non inerente l'esercizio di un'impresa, cfr., per tutti, G. Tarzia - L. Dittrich, *Manuale cit.*, p. 2 e segg.

¹⁷ Per una rassegna sulla normativa in questione, cfr. Andrioli, in Andrioli - Barone - Pezzano - Proto Pisani, *Le controversie in materia di lavoro*, 2ª ed. Bologna Zanichelli, 1987, p. 35 ss.

¹⁸ V. Di Nunzio, "*Prevalente personalità*" della prestazione nel lavoro parasubordinato, in nota a Cass. 1º agosto 1995, n. 8412, in Giur. It. 1996; I, 1, c. 321 ss.

Merita, infine, un cenno il contenuto dell'art. 409, nn. 4 e 5 che regola il rapporto dei dipendenti di enti pubblici. Anche in questo caso ogni controversia nascente tra ente e dipendente è rimessa alla competenza funzionale del giudice del lavoro. Deve ricordarsi che tutta la materia è ora stata collocata all'interno del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Testo Unico in materia di pubblico impiego che devolve, proprio al giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado. Vi rientrano anche le controversie nei confronti di regioni, città metropolitane, comunità montane, istituzioni universitarie, camere di commercio, ecc.

Sono devolute, invece, alla *giurisdizione* del giudice amministrativo le controversie relative alle procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché quelle specificamente devolute dalla legge al giudice amministrativo; ad esempio le controversie che possono essere intentate da magistrati, avvocati dello Stato, personale militare delle forze di polizia personale della carriera diplomatica prefettizia, ecc.¹⁹

Esigenze di completezza che portano a ricordare che anche tutte le controversie in materia di *previdenza e assistenza obbligatorie* sono devolute alla competenza funzionale del giudice del lavoro. Infatti, l'art. 442 c.p.c. recita: "Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie - Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.²⁰ Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo...".

Da questa breve disamina, possiamo giungere a dare una più specifica definizione della competenza per materia di cui abbiamo fatto cenno.

7 LA COMPETENZA PER MATERIA DEL GIUDICE DEL LAVORO

Come si è detto, le controversie individuali di lavoro, che sono state tratteggiate nel paragrafo precedente, sono attribuite alla competenza del

¹⁹In argomento, v., fra gli altri, F. Carinci, in *Il lavoro nelle p.a.*, 2006, 499; L. De Angelis, *La giustizia di lavoro tra pubblico impiego il giudice unico in primo grado*, in *Lav. Giur.*, 1998, 2, p. 195; D. Borghesi, *La giurisdizione del pubblico impiego privatizzato*, Padova 2002, ed altri.

²⁰Il capo I del titolo IV del codice di procedura civile è appunto quello che regola le controversie individuali di lavoro. Ed infatti il primo articolo di riferimento è il più volte menzionato art. 409 c.p.c.

tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il richiamo al concetto di “funzione” ha il rilievo di identificare il criterio di ripartizione interna delle cause nei tribunali costituiti in più sezioni. Un tempo, tale competenza era appannaggio del pretore; poi, con l'avvento del d. lgs. 51/1998, l'ufficio del pretore è stato soppresso e la competenza di primo grado per le controversie di lavoro spetta, dunque, al tribunale, appunto in funzione di giudice del lavoro.

Trattasi di un tribunale dominato da stretta monocraticità e, dunque, in primo grado è da escludersi la sussistenza di un tribunale collegiale.

Può accadere che una controversia sia attribuita ad altra sezione di un tribunale; tuttavia questo non vizia il processo e la sentenza. Più semplicemente il giudice investito per errore di quella causa può e deve rimettere la medesima, con ordinanza non impugnabile, al capo dell'ufficio, affinché la trasferisca alla sezione del lavoro.

Ed infatti, l'art 48 *quater* del d. lgs. 51/1998 precisa che le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie sono trattate esclusivamente nella sede principale del tribunale.

Ciò detto, ricordiamo come l'oggetto della controversia giudiziale sia determinato dalla domanda. Pertanto se, a titolo di esempio, una persona fisica rivendicasse l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti di una società, siamo in presenza di una causa di lavoro e, dunque, il giudice competente non potrà che essere il tribunale del lavoro. In questa situazione se la società convenuta contestasse la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dovrà difendersi nel merito, ma, non potrà eccepire l'incompetenza del giudice del lavoro.

Se invece, sempre a mero titolo esemplificativo, una persona fisica convenisse in giudizio altra persona fisica per ottenere la restituzione di una somma concessa a titolo di mutuo, dovrebbe notificare un atto di citazione avanti il tribunale ordinario. Se notificasse una citazione innanzi al giudice del lavoro, commetterebbe un errore e il giudice adito dovrebbe trasferire la causa, appunto, giudice ordinario.

È da ricordare che, pur al di fuori della materia che stiamo trattando, il legislatore si è preoccupato di regolare anche le ipotesi di passaggio dal rito ordinario al rito speciale del lavoro. È quanto regolato dagli art. 426 e 427 del codice di procedura civile.²¹

E' tempo di avventurarsi nelle questioni relative alla competenza per territorio.

²¹ Sulla tematica, cfr, per tutti, G. Tarzia - L. Dittrich, *Manuale cit.*, p. 226 ss.

8 LA COMPETENZA PER TERRITORIO NEL PROCESSO DEL LAVORO

Come abbiamo potuto vedere nel paragrafo precedente, la competenza del giudice del lavoro è unica, nel senso che al tribunale del lavoro è demandata la risoluzione delle controversie in materia di rapporti di lavoro e di previdenza e assistenza.

Diversamente, per quel che riguarda la competenza per territorio, la scelta del legislatore è stata assai diversa.

La ragione di questa scelta ha una origine sostanzialmente storica. Come abbiamo visto, la riforma dell'intero processo del lavoro è stata attuata con la L. 533/73, ovvero a pochi anni di distanza dalla nascita dello Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300). Dunque anche sotto il profilo processuale, il legislatore ha voluto ideare un rito che, pur nel rispetto rigido del principio del contraddittorio, potesse tutelare il lavoratore, considerato contraente più debole, rispetto al datore di lavoro.

Ecco, quindi, che l'articolo 413 del c.p.c. ha previsto una serie di fori alternativi fra loro, che obbediscono a questo principio: poiché, più di frequente e solitamente, il ricorrente è il lavoratore, si è cercato un modo che rendesse un poco più comoda e meno faticosa la scelta del giudice competente per territorio.

Come si diceva, il criterio è quello di una serie di fori alternativi fra loro.

Nel dettaglio, l'art. 413 c.p.c., prevede ben tre fori alternativi fra loro. La norma recita:

Giudice competente - Le controversie previste dall'art. 409 sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro. Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto di lavoro ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.

Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell'art. 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell'art. 409.

Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.

Nelle controversie nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato non si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell'art. 18.

Sono nulle le clausole prerogative della competenza per territorio.

Norma complessa ma completa, in quanto sono state previste tutte le ipotesi connesse ad un rapporto di lavoro ed alla sua cessazione.

Il primo criterio è quello del c.d. *forum contractus*: il luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro, ossia il luogo in cui è stato stipulato il contratto di lavoro. Rileva, invece, il luogo in cui la prestazione è di fatto iniziata, nel caso in cui il contratto non sia stato stipulato per iscritto e non sia possibile indicare con esattezza il luogo in cui il rapporto è sorto.²²

Pure è competente il giudice del luogo in cui si trova l'azienda. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2555 c.c., per sede dell'azienda si intende la sede effettiva, ovvero quella ove si trovano il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa: dunque la sede effettiva, anche se non coincidente con quella legale e, in caso di pluralità di sedi, quella principale.²³ Accanto a questo, ha anche competenza il giudice nella cui circoscrizione si trova la dipendenza dell'azienda cui è adibito il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della cessazione del rapporto. Questi due ultimi fori sono fra loro alternativi, nel senso che sussiste il foro dell'azienda anche se il lavoratore presta servizio presso una dipendenza.²⁴ Dunque la scelta fra gli stessi è lasciata al ricorrente.

La norma in esame aggiunge che tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa, purché la domanda sia proposta nel termine perentorio di sei mesi, decorrente dal trasferimento o dalla cessazione predetti.

La competenza territoriale muta, invece per i rapporti di lavoro parasubordinato, quelli, cioè indicati dal n. 3 dell'art. 409. Infatti, per questi rapporti, ove nasca un conflitto, è competente il giudice del luogo in cui si trova il domicilio del lavoratore parasubordinato. Si tratta di un foro esclusivo

²² Cass. 23 marzo 2004, n. 5837, in *Lav. Giur.*, 2004, 9, 903.

²³ Cass. 26 giugno 1982, n. 3877, in *Giust. Civ.*, 1983, I, p. 216. Il principio è consolidato e la giurisprudenza conforme a quella indicata.

²⁴ Per dipendenza si intende un complesso di beni pertinenti all'azienda e dotato di una propria individualità tecnico - economica, anche se non di autonomia giuridica. In tema, v. Centofanti, *Nozione di dipendenza aziendale e sua elasticità in rapporto all'evoluzione delle forme di lavoro*, nota a Cass. 5 giugno 2000, n. 7489, in *Mass. Giur. Lav.* 2000, 9, p. 976 ss. V. anche Cass. 4 giugno 2004, n. 10691, in *Foro it.* 2004, I, c. 2028, secondo la quale dipendenza può essere anche l'abitazione del lavoratore che si configuri come elementare terminazione dell'impresa.

ed inderogabile e, dunque, non possono trovare applicazione le tre ipotesi appena viste.²⁵ In questo caso, infatti, non esistono alternative, atteso che l'unico giudice competente per territorio è quello dove si trova il domicilio del prestatore d'opera e non anche, ad es. la sua residenza o la dimora.

Per quanto attiene, da ultimo, le controversie del pubblico impiego²⁶ il giudice competente è quello del luogo nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto, oppure era addetto al momento della cessazione del rapporto.

Qui il legislatore ha privilegiato il luogo dove effettivamente si svolge od ha avuto luogo la prestazione. È un foro esclusivo, tanto che la norma aggiunge che, nelle controversie in cui è parte una amministrazione dello Stato, non si applicano le disposizioni dell'art. 6 del R. D. 30 ottobre 1933, n. 1611. Tale norma attribuisce la competenza per le cause nelle quali è parte una pubblica amministrazione al tribunale o alla corte d'appello del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il tribunale o la corte d'appello che sarebbe competente secondo le regole ordinarie.

Ove poi, per una qualunque ragione, non potessero trovare applicazione i criteri che abbiamo appena visto, soccorre l'art. 18 del codice di procedura, che regola il foro generale delle persone fisiche. Tale norma è quella in base a cui il foro del convenuto è quello applicabile; sussiste, invece, il foro dell'attore solo nel caso in cui il convenuto non abbia residenza, dimora o domicilio nello Stato o questi siano sconosciuti. Dunque questo foro ha carattere totalmente sussidiario. L'ipotesi è assai rara: il criterio di competenza in questione potrà trovare applicazione, ad es., se il rapporto di lavoro sia sorto all'estero, oppure l'azienda o la dipendenza siano cessate o trasferite all'estero.

Il medesimo discorso vale per il foro delle persone giuridiche (art. 19 c.p.c.), quando la sede legale non coincida con quella effettiva dell'azienda o la persona convenuta non sia un imprenditore.²⁷

Resta, infine, da ricordare che le clausole derogative della competenza per territorio sono radicalmente nulle; e ciò per il caso in cui venga prorogata la competenza del foro dell'azienda o della dipendenza, oppure che venga reso esclusivo uno dei fori concorrenti, od altre ipotesi ancora.

²⁵ Sul tema, cfr. Dalmotto, in *Riv. Dir. Proc.* 1996, p. 278, Borghesi, in *Lav. Giur.* 1994, I, p. 11, Vullo, *Il nuovo processo del lavoro*, Bologna, Zanichelli, p. 129.

²⁶ Si ricorda che il d. lgs n 80 del 1998 aveva attribuito queste controversie appunto al giudice del lavoro, inserendo due nuovi commi nell'art. 413 che sono oggetto di breve disamina nel testo.

²⁷ Cfr. Verde - Olivieri, voce *Processo del lavoro e della previdenza sociale*, in *Enc. Dir.*, vol. XXXVI, Milano, Giuffrè, 1987, p. 218; Cass. S.U. 25 novembre 1983, n. 7070, in *Foro it.* 1985, I, c. 103; Montesano - Vaccarella, *Diritto processuale del lavoro - commento agli artt. 413 - 441*, Napoli. Jovene, 1978, p. 98; Sordi - Amendola, *Il processo del lavoro privato e pubblico*, Torino, Giappichelli, 2004, p. 75.

Ovviamente, ove un siffatto tipo di clausola venisse ugualmente predisposta e sottoscritta dalle parti, non avrebbe efficacia di sorta, in quanto il legislatore è stato chiarissimo nel ritenerle radicalmente nulle.

Conseguentemente anche il giudice adito non dovrà tenerne conto alcuno, valutando, invece la sussistenza dei criteri che abbiamo cennato, atteso che la nullità è rilevabile d'ufficio a mente dell'art. 1421 del codice civile (Legittimazione all'azione di nullità - Salvo diverse disposizione di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice).

9 UNA NOTA CONCLUSIVA

La breve disamina del sistema delineato dal codice di rito per le controversie ordinarie e per quelle del lavoro, porta ad evidenziare, a nostro sommo avviso, una scelta coraggiosa operata già nel 1973. Il legislatore del rito del lavoro, oltre ad aver appunto introdotto un sistema riservato alle sole controversie di lavoro, ha in un qualche modo rivoluzionato i criteri della competenza per materia e di quella per territorio. Invero nei tribunali italiani sono assai scarse le questioni di competenza, proprio perché le norme in *subjecta materia* appaiono assai chiare. E *in claris non fit interpretatio*.

L'augurio è che le riforme processuali di cui il nostro Paese, forse troppo spesso auspica non vadano ad intaccare un metodo che appare, fino ad oggi, prodigo di effetti positivi.

ABSTRACT

The Author deals with the general principles of the Italian jurisdiction, starting from the analysis of the Constitution's provisions. Then, he focuses on the Labour Court's functional and territorial competence as regulated by the Civil Procedure Code. Furthermore, the author deals with the doctrinal stances on the analysed main issues.

Keywords: *Constitution. Jurisdiction. Judge's functions. Functional and territorial competence. Labour law procedure. Special procedure.*